



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 maggio 2013 (06.05)
(OR. en)**

9199/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0133 (COD)**

**PECHE 193
CODEC 982**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	2 maggio 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 250 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 250 final



Bruxelles, 2.5.2013
COM(2013) 250 final

2013/0133 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (in appresso: "la convenzione"). Il tonno rosso è la principale specie di competenza della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (in appresso: "l'ICCAT") ed è attualmente l'unica ad essere oggetto di un piano di ricostituzione pluriennale. La presente proposta riguarda il recepimento di provvedimenti di cruciale importanza contenuti nel piano di ricostituzione che sono stati discussi in modo approfondito e adottati durante la riunione annuale dell'ICCAT del novembre 2012 nell'ambito della raccomandazione 12-03.

Nella sua sedicesima riunione straordinaria del 2008 l'ICCAT, istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a introdurre un nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in sostituzione del precedente piano di ricostituzione adottato nel 2006. In previsione dell'entrata in vigore della raccomandazione 08-05 è stato adottato il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio¹.

Nella sua diciassettesima riunione straordinaria del 2010, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Al fine di ricostituire lo stock, la raccomandazione 10-04 prevede un'ulteriore riduzione del totale ammissibile di catture, il rafforzamento delle misure intese a ridurre la capacità di pesca e il potenziamento delle misure di controllo, in particolare per quanto concerne le operazioni di trasferimento e ingabbiamento, e prevede inoltre nel 2012 ulteriori pareri del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS) sull'individuazione di zone di riproduzione e sulla creazione di santuari.

Nella sua riunione straordinaria del 2012, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Ai fini di un migliore adeguamento delle campagne di pesca all'attività della flotta, la raccomandazione 12-03 prevede di sostituire i periodi di divieto della pesca di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio quale modificato dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 500/2012² con periodi di autorizzazione della pesca. È stata inoltre apportata una modifica delle date in cui è permessa la pesca con pescherecci con reti a circuizione, tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate. Infine, per evitare ogni incertezza con riguardo agli attrezzi non soggetti a norme specifiche sulla campagna di pesca, era necessario includere una disposizione che autorizzasse esplicitamente tutti gli altri attrezzi a pescare tutto l'anno.

Tale raccomandazione è stata tuttavia oggetto di una serie di obiezioni delle Parti contraenti dell'ICCAT che ne hanno ritardato l'entrata in vigore, verosimilmente fino ad agosto 2013. Le suddette obiezioni erano però connesse all'assegnazione dei TAC e non riguardavano le campagne di pesca. Inoltre, nel corso di una recente riunione intersessione tenutasi a Siviglia (18-20 febbraio 2013), le Parti contraenti dell'ICCAT hanno espresso l'intenzione di attuare le disposizioni della raccomandazione 12-03, inclusa la nuova campagna di pesca per i pescherecci con reti a circuizione (dal 26 maggio al 24 giugno), secondo quanto stabilito al paragrafo 22 della raccomandazione.

Per quanto riguarda la campagna di pesca 2013 il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 40/2013, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni

¹ GU L 96 del 15.4.2009.

² GU L 157 del 16.6.2012.

stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali³, ha già fissato le date della campagna per i pescherecci con reti a circuizione al periodo compreso tra il 26 maggio e il 24 giugno 2013 al fine di concedere agli Stati membri un tempo sufficiente per la pianificazione. Il regolamento ha fissato unicamente la campagna di pesca per i pescherecci con reti a circuizione a causa del calendario da rispettare e del livello di importanza di tali attrezzi, tenuto conto della loro maggiore capacità di cattura e di casi precedenti di non conformità.

In attesa di un'attuazione completa della raccomandazione 12-03 e della sua entrata in vigore, al fine di garantire una conservazione efficace dello stock di tonno rosso provvedendo affinché le nuove campagne di pesca vengano rispettate e facilitando le attività di esecuzione, nonché per fornire certezza giuridica con riguardo alle campagne di pesca interessate, è necessario modificare la disposizione relativa alle campagne di pesca che figura nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio.

Per le ragioni sopra esposte, nonché per consentire agli Stati membri di definire in modo adeguato i rispettivi piani di pesca, di capacità e di ispezione connessi alle campagne di pesca e di adempiere ai loro obblighi in materia di presentazione delle relazioni, è necessario modificare quanto prima la suddetta disposizione e applicare le modifiche in causa con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2013.

È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 302/2009.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli Stati membri dediti a questo tipo di pesca (CY, ES, FR, GR, IT, MT e PT) sono stati consultati in merito alla necessità di chiarire le date della campagna di pesca in occasione della riunione del gruppo direttivo per il piano di intervento congiunto per il tonno rosso tenutasi nella sede centrale dell'Agenzia europea di controllo della pesca a Vigo, l'11 dicembre 2012. Tutti gli interpellati si sono dichiarati d'accordo a introdurre le date quali definite ai paragrafi da 21 a 26 della raccomandazione ICCAT 12-03 che modifica la raccomandazione dell'ICCAT volta a stabilire un piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta è volta a recepire nel diritto dell'Unione una raccomandazione adottata nel quadro dell'ICCAT introducendo una modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio per quanto riguarda le campagne di pesca per gli attrezzi destinati alla cattura del tonno rosso. La portata limitata della presente proposta è finalizzata a garantire una rapida adozione del regolamento prima dell'inizio della campagna di pesca 2013.

³ GU L 23 del 25.1.2013.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("convenzione").
- (2) Nella sua sedicesima riunione straordinaria del 2008, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ("ICCAT"), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 08-05 volta a istituire un nuovo piano di ricostituzione per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in sostituzione del precedente piano di ricostituzione adottato nel 2006. Il regolamento (CE) n. 302/2009⁵ è stato adottato al fine di applicare le suddette misure di conservazione internazionali a livello dell'Unione.
- (3) Nella sua diciassettesima riunione straordinaria del 2010, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 10-04, che modifica il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Il regolamento (CE) n. 302/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012⁶ al fine di applicare le suddette misure di conservazione internazionali a livello dell'Unione.
- (4) Nella sua diciottesima riunione straordinaria del 2012, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 12-03, che modifica ulteriormente il piano di ricostituzione pluriennale per il tonno rosso. Ai fini di un migliore adeguamento delle campagne di pesca all'attività delle flotte, la raccomandazione 12-03 prevede una modifica delle campagne di pesca, che sono ora definite come periodi di autorizzazione della pesca in contrapposizione ai periodi di divieto della pesca indicati nelle precedenti raccomandazioni dell'ICCAT. È stata inoltre apportata una modifica delle date in cui è autorizzata la pesca con pescherecci con reti a circuizione, tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate. Infine, per evitare ogni incertezza con riguardo agli attrezzi non soggetti a norme specifiche sulle campagne di pesca, era necessario

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 96 del 15.4.2009.

⁶ GU L 157 del 16.6.2012.

includere una disposizione che autorizzasse esplicitamente tutti gli altri attrezzi a pescare tutto l'anno.

- (5) In attesa dell'entrata in vigore della raccomandazione ICCAT 12-03 e della sua completa attuazione, al fine di garantire una conservazione efficace dello stock di tonno rosso, fornire certezza giuridica con riguardo alle campagne di pesca interessate e, infine, consentire agli Stati membri di definire in modo adeguato i propri piani di pesca, di capacità e di ispezione nonché di adempiere ai propri obblighi in materia di relazioni, è necessario modificare quanto prima le disposizioni relative alle campagne di pesca previste dal regolamento (CE) n. 302/2009 e applicare tali modifiche a partire dall'inizio del 2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 302/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Campagne di pesca

1. La pesca del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è autorizzata dal 1° agosto al 31 gennaio.
2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 24 giugno.
3. La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1° luglio al 31 ottobre.
4. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è autorizzata nell'Atlantico orientale nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.
5. La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.
6. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli menzionati nei paragrafi da 1 a 5 è autorizzata tutto l'anno."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente